



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

"P. L. NERVI - G. GALILEI"

Viale Padre Pio da P. snc - 70022 ALTAMURA

Cod. Mec. BAIS02200R

Presidenza 080 3149864

Segr. ITG 080 3147459 - Segr. ITIS 080 3147426 - Fax 080 3144161

Circ. int. n. 323

Altamura, lì 4 maggio 2018

Al PRESIDENTE del Consiglio di Istituto

Sig.ra FRACCALVIERI Rosa

Sede

Ai Sig.ri GENITORI membri del Consiglio di Istituto

Sede

Agli Studenti Rappresentanti nel Consiglio di Istituto

Sede

Ai Sig.ri GENITORI Rappresentanti di classe

Sede

Ai Sig.ri Docenti

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

"P. L. NERVI - G. GALILEI"

Proprie Sedi

All'Albo della scuola

Al Sito della Scuola

INFORMATIVA

Oggetto: Valutazione quadrimestrale, a. s. 2017/2018. Scrutinio Finale -.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa, secondo quanto recita il recente Regolamento per la valutazione degli alunni (D.P.R. 122/2009), «è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche». Allo scopo di garantire l'omogeneità, l'equità e la trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, il Collegio dei docenti definisce nel P.T.O.F. profili teorici, modalità operative e criteri di riferimento in tema di valutazione. In primo luogo, la valutazione può essere suddivisa in tre tipologie:

- **Diagnostica**, mirata all'accertamento dei livelli di partenza in vista dell'adeguamento della programmazione didattico-educativa;
- **Formativa**, (o in itinere) che accompagna costantemente il processo di apprendimento e permette di apportare di volta in volta modifiche alla programmazione rendendola più individualizzata;
- **Sommativa**, (o complessiva) al termine del percorso.

La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è disciplinata dall'art. 4 del D.P.R. 122/2009, secondo cui:

- la valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe;
- i docenti di sostegno contitolari della classe partecipano allo scrutinio per tutti gli studenti della classe esprimendo un solo voto;
- la valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre alla determinazione dei crediti scolastici; l'ammissione alla classe successiva può avvenire in presenza di un voto nel comportamento almeno pari a 6 (sei) decimi.

Criteri di valutazione:

- promozione immediata alla classe successiva in caso di sufficienza in tutte le discipline;
- rinvio della formulazione del giudizio finale in sede di scrutinio integrativo in caso di tre insufficienze che non pregiudichino un compiuto ed organico proseguimento del percorso di studi;
- giudizio immediato di non promozione alla classe successiva in presenza di quattro insufficienze;
- il recupero dei debiti, ancora persistenti al termine delle lezioni, dovrà avvenire con modalità e tempi comunicati alle famiglie dal Consiglio di classe che, in costanza di insufficienze, rinvia la formulazione del giudizio finale a conclusione degli interventi predisposti.

Personalizzazione del monte ore annuo

L'art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di "orari o annuale personalizzato".

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo ordinamento. L'intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata nella cornice normativa del D.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento.

Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe.

Deroghe

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*.

La deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto delle indicazioni della presente nota, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;

- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Quanto all'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, l'art. 6 del D.P.R. 122/2009 prevede, al momento, che l'ammissione agli esami di Stato avvenga in presenza di un voto pari a 6 (sei) in ciascuna disciplina e con un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. La valutazione finale terrà conto principalmente dei seguenti aspetti formativi, a cui si fa riferimento nel PTOF:

- a) la frequenza;
- b) la partecipazione al dialogo educativo;
- c) l'impegno scolastico e domestico;
- d) l'inserimento nel gruppo-classe;
- e) provvedimenti disciplinari;
- f) la gestione autonoma del proprio lavoro di studente.

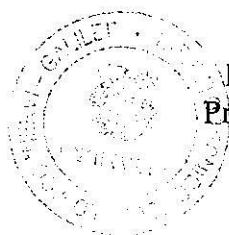
Esame di Stato 2017/2018 e Alternanza scuola – lavoro

Il 24 aprile 2018 il Miur ha pubblicato dei chiarimenti in materia di alternanza scuola – lavoro e ammissione agli esami di Stato: *"Ai fini dell'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato, si osserva che, per l'anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l'obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell'ultimo triennio del percorso di studi. Potranno essere ammessi all'esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno"*.

*L'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 62/2017 prevede che **"nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi"**.*

Discorso diverso per la **maturità 2019 (anno scolastico 2018/2019)**. La nota, infatti, specifica che *"A partire dall'anno scolastico 2018/2019, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado"*.

Certo di rendere servizio, saluto cordialmente.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vitantonio PETRONELLA